

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO POLITICHE DI
SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E
RICERCA

REGIONE BASILICATA

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO
15AG

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 15AG.2018/D.00011

DEL 9/1/2018

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - PAR Basilicata
Riapertura termini per la presentazione delle domande di finanziamento Avviso Pubblico "Procedure d'attivazione dei tirocini
extracurricolari nell'ambito del Programma Garanzia Giovani" approvato con Determinazione Dirigenziale n.1991/15AG del 24
novembre 2017.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 1 _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

Il Dirigente

- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma dell'organizzazione Regionale”;
- VISTE la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa;
- VISTA la D.G.R. n. 227/14 “Denominazione e configurazione dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e ‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;
- VISTA la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati”;
- VISTA la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA la D.G.R. n. 233 del 19/02/2014, “Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca”;
- VISTA la D.G.R. n. 122 del 24/02/17 con la quale viene confermato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, lavoro, formazione e ricerca, conferito con la D.G. R. n 233/2014 fino al 31/05/2017;
- VISTA la D.G.R. n. 483 del 26/05/17, “D.G.R. n. 122/17 Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali in scadenza di incarico. Ulteriori Determinazioni”;

- VISTA la D.G.R. n. 1033 del 29/09/17 “Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Conferma incarico”;
- VISTA le DD.GG.R.R n. 695 e n 696 del 10 giugno 2014 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell’Area istituzionale della Presidenza e della Giunta;
- VISTA la D.G. R n 833 dell’8 luglio 2014 di modifica parziale e di rettifica di alcuni errori materiali delle DD.GG.RR. n. 694/2014 e n. 695/2014 e in particolare nella parte riguardante la declaratoria dell’Ufficio Autorità di Gestione del FSE 2007/2013 e 2014/2020;
- VISTA la D.G.R. n 691 del 26 maggio 2015 e s.m.i. con la quale sono stati designati i dirigenti per la direzione delle strutture dei dipartimenti regionali dell’Area istituzionale della Presidenza della Giunta Regionale, come rideterminati dalla succitata D.G. R n 689/2015;
- VISTA la D.G. R. n 674 del 30 giugno 2017 con la quale sono stati confermati gli incarichi di cui alla D.G. R. n 696/2014- Incarichi dirigenziali in scadenza. Determinazioni;
- VISTO il D.lgs n.33 del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012 , concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTA la DGR. n. 71 del 14 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il Programma triennale 2017/2019 per la trasparenza e l’integrità, in ottemperanza al D.lgs n. 33/2013;
- VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- VISTA la L.R. del 28/04/2017, n. 6, “Legge di stabilità regionale 2017”;
- VISTA la L.R. del 28/04/17, n. 7, “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017/2019”;
- VISTA la D.G.R. del 3/05/2017, n. 345, “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle

missioni, programmi e titoli delle spese del ‘Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017/2019’”;

- VISTA la D.G.R. del 16/05/2017, n. 403, “Variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 per l’iscrizione di fondi vincolati vari (FSC 2014/2020, progetto Life Gppbest, FSC 2007/2013, valorizzazione edilizia, FSE 2014/2020 ed altri), variazione compensativa sul fondo di accantonamento per i contenziosi e variazione su partite di giro.”
- VISTA la L.R. del 30/06/2017, n. 18, “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019”;
- VISTA la D.G.R. del 5/07/2017, n. 685, “Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi e dei titoli delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 30 giugno 2017, n. 18, al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 della Regione Basilicata”;
- VISTA la D.G.R. del 10/07/2017, n. 697, “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 art. 3 comma 4 – D.Lgs 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2017/2019.”;
- VISTA la L.R. del 24/07/2017, n. 19, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;
- VISTA la L.R. n. 38 del 29/12/2017, “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della regione e dei propri enti e organismi strumentali per l’anno finanziario 2018”;
- VISTO il quadro di riferimento normativo per il ciclo di programmazione 2014-2020 ed in particolare:
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 e in particolare l’art. 16, “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
 - il Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - il Regolamento (UE) n. 215/2014 e ss.mm.ii di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- l'Accordo di partenariato 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 8021, del 29 ottobre 2014;
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani;
- l'Accordo di Partenariato 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 8021, del 29 ottobre 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON-IOG) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con decisione C (2014) 4969 dell'11 luglio 2014;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 9882 del 17 dicembre 2014 che approva il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 - CCI 2014IT05SFOP016;

VISTA la D.G.R. n. 71 del 20 gennaio 2015 che prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2014) 9882 finale di adozione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013, così come proposto alla CE con la D.G.R. n.926/2014 e modificato dall'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014/2020, su mandato della Giunta, nel corso della procedura di adozione di cui all'art. 29 del Reg. UE 1304/2013;

VISTA la D.G.R. n. 1132 del 3 settembre 2015 di presa d'atto del documento relativo ai criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE Basilicata 2014/2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE Basilicata 2014/2020 nella seduta del 16 giugno 2015;

VISTA la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 "Linee guida in materia di tirocini" che dettano disposizioni in merito al tirocinio;

- VISTA la Legge n. 64 del 6 marzo 2001, “Istituzione del servizio civile nazionale” (con modifiche del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43) istituisce e disciplina il servizio civile;
- VISTA la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari” con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- VISTA la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- VISTA la D.G.R. 431 del 26/04/2016 con cui si recepisce ed adeguata la disciplina regionale in materia di apprendistato ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015;
- VISTO il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99;
- DATO ATTO che il Piano Operativo Regionale della Garanzia per i Giovani prevede la realizzazione di diverse percorsi, che si pongono la finalità di favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, tra i quali la misura 5 - Tirocini extracurricolari, anche in mobilità geografica;
- VISTO l'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Linee guida in materia di tirocini in applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92” che costituisce il quadro e lo standard essenziale di riferimento per assicurare un'adeguata qualità dei percorsi di tirocinio”;
- VISTA Deliberazione 24 ottobre 2017, n.1130 “Linee guida in materia di tirocini” in applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

- VISTA la D.G.R. n. 1006 dell'8 agosto 2014 A. P. "Manifestazione d'interesse tirocini extracurricolari";
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 499 del 25 settembre 2014 che approva le Procedure di attivazione dei Tirocini extracurricolari anche in mobilità geografica – Misura 5 nell'ambito del Programma Garanzia Giovani "Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani (PAR Basilicata 2014 – 2015);
- VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2015, n.30 "Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva";
- VISTO il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento e che assegna alla Basilicata €. 17.207.780,00;
- VISTA la D.G.R. n.497 del 30 aprile 2014 "Approvazione della Convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani";
- VISTA la D.G.R. n.631 del 26 maggio 2014 "Approvazione della Convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani – Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.497 del 30 aprile 2014" che, tra l'altro, approvava la proposta strategica per l'attuazione del piano regionale Garanzia per i giovani e la prima ipotesi di riparto delle risorse assegnate alla Regione Basilicata con Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G./2014 del 04/04/2014;
- VISTA la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione Basilicata per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, redatta secondo lo schema approvato dalla succitata D.G.R. n.631 del 26 maggio 2014 e sottoscritta dal Direttore Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca e restituita controfirmata dall'Autorità di gestione del PON IOG il 26 giugno 2014;
- VISTO l'Addendum alla Convenzione sui tirocini per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani con risorse a valere sul D.L. n, 76/2013, firmata digitalmente dalla Regione Basilicata, dalla Direzione Regionale dell'INPS e, in ultimo il 10.07.2015, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmessa alla Regione Basilicata con nota prot. n. 39/016044 del 10.07.2015;

- VISTA la D.G.R. n. 1570 del 16 dicembre 2014 di modifica della sopracitata deliberazione n. 1107 del 16 settembre 2014;
- VISTA la D.G.R. n. 1253 del 24 settembre 2015 di successiva modifica della sopracitata deliberazione n. 1570 del 16 dicembre 2014;
- VISTA la D.G.R. n. 1753 del 29 dicembre 2015 di ulteriore modifica della sopracitata deliberazione n. 1253 24 settembre 2015;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1162 del 3 novembre 2017 “Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, D.G.R. n. 1107 del 16 settembre 2014 e D.G.R. n.1753 del 29 dicembre 2015 - Ulteriore modifica”;

RICHIAMATE:

- la nota prot. n. 0024079 del 20 novembre 2015 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha inviato il SIGECO del PON IOG e i relativi allegati;
- la nota prot.n. 0004167 del 17/03/2016 il Ministero del Lavoro e P.S. ha comunicato agli Organismi Intermedi l'adozione di nuove disposizioni relative al Programma Garanzia Giovani, individuando il 1 marzo 2016 quale data di avvio della nuova fase e invitando, contestualmente, le Regioni O.I. del PON IOG a rendere coerenti con le nuove disposizioni tutti gli atti di propria competenza;

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro con la richiamata nota n. 0004167/2016 ha rideterminato, a far data dal 1 marzo 2016, l'indennità mensile di partecipazione alla “Misura 5 - Tirocini extracurricolari, anche in mobilità geografica”, composta da un importo non superiore a € 300 a valere sui Piani di Attuazione Regionali (PAR) Garanzia Giovani e di una soglia variabile a carico del soggetto ospitante fino a concorrenza dell'indennità mensile minima prevista dalle rispettive discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari;

CONSIDERATO che nella riunione del 13 ottobre 2017, il tavolo del PES ha stabilito che a carico del soggetto ospitante fosse imputata la quota minima di € 200,00 determinando l'indennità mensile minima in €. 500,00 da corrispondere al tirocinante in Garanzia Giovani;

CONSIDERATO altresì che in sede di Comitato Politiche Attive del Lavoro tenutosi il 20/09/2017, l'ANPAL ha formalizzato la programmazione delle risorse

per la nuova Garanzia Giovani e ha comunicato (nel verbale trasmesso con nota del 26/09/2017) che gli avvisi già emessi dagli Organismi Intermedi e attualmente vigenti restano validi, purché la relativa spesa venga certificata entro il 31/12/2018;

DATO ATTO che la citata D.G.R. n. 1162 / 2017 “Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, D.G.R. n. 1107 del 16 settembre 2014 e D.G.R. n.1753 del 29 dicembre 2015 - Ulteriore modifica” ha disposto la riprogrammazione del PAR Basilicata destinando €1.869.000,00 alla “Misura 5-Tirocini extracurricolari, di cui € 1.628.000,00 per indennità da erogare ai tirocinanti ed € 241.000,00 per spese di promozione;

DATO ATTO altresì, che la D.G.R. n. 1162 / 2017 per nuovi tirocini da attivare ha stabilito un' indennità mensile minima di € 500,00, di cui € 300,00 a valere sul PON IOG ed € 200 a carico del soggetto ospitante, fissando la durata massima del tirocinio in sei mesi;

DATO ATTO è stato possibile prevedere l'avvio di ulteriori tirocini extracurricolari in Garanzia Giovani finanziati con le risorse del PAR Basilicata dalla richiamata D.G.R. n. 1162/2017 destinate alla “Misura 5 pari complessivamente ad euro 1.869.000,00, di cui euro 1.628.000,00 per indennità ai tirocinanti ed euro 241.000,00 per spese di promozione,;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.1991/15AG del 24 novembre 2017 di modifica delle “Procedure d'attivazione dei Tirocini extracurricolari nell'ambito del Programma Garanzia Giovani”(approvate con D.D. n. 499/2014) che ha previsto la presentazione di nuove domande di Tirocini extracurricolari finanziati in G.G, in conformità ed attuazione della D.G.R. n. 1162/2017.;

PRESO ATTO che la richiamata Determinazione n. 1991/2017 ha stabilito, in particolare, che :

- l'importo dell' indennità mensile minima di tirocinio è pari ad € 500,00 di cui € 300,00 a carico del PON IOG ed € 200,00 a carico del soggetto ospitante;
- la durata massima dei tirocini è fissata in sei mesi, proroghe comprese;
- il termine di conclusione dei tirocini è stabilito al 30/06/2018;
- le domande di finanziamento si presentano a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino

Ufficiale della Regione Basilicata, fino a concorrenza delle risorse finanziarie e, comunque, entro le ore 23.59 del 4 gennaio 2018;

ACCERTATO che alla data di scadenza della presentazione delle istanze di candidatura del 4 gennaio 2018, sono pervenute sul Sistema Informativo regionale Centrale Bandi un numero inferiore di domande rispetto a quelle finanziabili con le risorse disponibili di euro 1.869.000,00;

RILEVATA l'esigenza di riaprire i termini di presentazione delle domande di finanziamento per l'attivazione di tirocini in Garanzia Giovani fino alla concorrenza delle risorse finanziarie ancora disponibili, fissando la nuova data di conclusione dei tirocini al 31.07.2018, ferma la loro durata massima di sei mesi;

RAVVISATA altresì, l'esigenza di prevedere che i tirocini già autorizzati per una durata inferiore ai 6 mesi, candidati in adesione alla D.D. n. 1991/2017 e attualmente in fase di realizzazione, possano essere prorogati al 31/07/2017, ricorrendone le condizioni e, comunque, entro i termini di durata massima di sei mesi, al fine di assicurare ai giovani NEET uguali opportunità formative;

RITENUTO di confermare l'attivazione dei nuovi tirocini secondo le modalità fissate dalla Determinazione n.1991/ 2017, "Procedure di Attivazione di Tirocini extracurricolari nell'ambito del Programma Garanzia Giovani Regione Basilicata";

RITENUTO di prevedere che - nel caso di proroga di tirocini già autorizzati di durata inferiore ai 6 mesi, candidati in adesione alla DD n. 1991/2017 e attualmente in fase di realizzazione - il soggetto promotore invia all'Ufficio Politiche del Lavoro tramite PEC motivata richiesta controfirmata dal tirocinante e dal soggetto ospitante e che quest' ultimo, a seguito di formale accoglimento da parte della Regione, provveda alla Comunicazione Obbligatoria di proroga;

RITENUTO di stabilire che le domande di nuovi tirocini o di proroga di tirocini di durata inferiore a sei mesi possono essere presentate a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR Basilicata fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili;

RITENUTO di dover stabilire che l'Ufficio Politiche del Lavoro potrà ulteriormente destinare al finanziamento della Misura 5 - tirocini extracurricolari le risorse derivanti da eventuali rinunce e revoche o, comunque, da economie relative a risorse prenotate e non rendicontate su altre Misure del PAR Basilicata, di cui sia stata accertata la disponibilità;

DATO ATTO di dovere, per l'effetto, modificare e integrare l'Avviso "Procedure d'attivazione dei Tirocini extracurricolari nell'ambito del Programma Garanzia Giovani" approvato con la Determinazione Dirigenziale n.1991/15AG del 24 novembre 2017, così come risulta dall' Allegato 1, unito al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto la Regione per l'erogazione delle indennità di tirocinio si avvale del servizio INPS e per i pagamenti a favore dei soggetti promotori si avvale del Ministero dell'Economia e Finanze - circuito finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 (IGRUE);

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa descritte che in dispositivo si intendono interamente richiamate:

1. di riaprire i termini dell'Avviso Pubblico "Procedure d'attivazione dei tirocini extracurricolari nell'ambito del Programma Garanzia Giovani" approvato con Determinazione Dirigenziale n.1991/15AG del 24 novembre 2017 e, in conseguenza, disporre le dovute modifiche ed integrazioni così come risultano dall' Allegato 1, unito al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'Avviso, Allegato 1, unito al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio regionale in quanto per l'erogazione delle indennità di tirocinio la Regione si avvale del servizio INPS e per i pagamenti a favore dei soggetti promotori si avvale del circuito finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 (IGRUE);

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e di renderlo disponibile sul sito internet www.regione.basilicata.it.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE

Anna Maria Martino

Maria Rosaria Sabia

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - PAR Basilicata
Riapertura termini per la presentazione delle domande di finanziamento Avviso Pubblico "Procedure d'attivazione dei tirocini
extracurricolari nell'ambito del Programma Garanzia Giovani" approvato con Determinazione Dirigenziale n.1991/15AG del 24
novembre 2017.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Vito Marsico**

DATA **11/01/2018**

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Giandomenico Marchese**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo
<http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

Elenco Firme del provvedimento n. 15AG.2018/D.00011 del 09/01/2018

Numero Certificato: 2BE29DA6212CF26B45CA41319BBE4F8E

Rilasciato a: dnQualifier=12899162, SN=Martino, G=Anna Maria,
SERIALNUMBER=IT:MRTNMR55R56E409V, CN=Martino Anna Maria, O=non presente, C=IT

Valido da: 26/03/2014 1.00.00

fino a: 26/03/2020 0.59.59

documento firmato il : 09/01/2018

Numero Certificato: 1CF21C0F0E465EFF8E6E0485AB1DE7EE

Rilasciato a: dnQualifier=13249667, SN=Sabia, G=Maria Rosaria Franca,
SERIALNUMBER=IT:SBAMRS62E70E409Q, CN=Sabia Maria Rosaria Franca, O=non presente,
C=IT

Valido da: 03/07/2014 2.00.00

fino a: 03/07/2020 1.59.59

documento firmato il : 09/01/2018

Numero Certificato: 182DC5EC4EAA1D2409A93FD61951A4A9

Rilasciato a: dnQualifier=12823819, SN=Marchese, G=Giandomenico,
SERIALNUMBER=IT:MRCGDM69T01G942J, CN=Marchese Giandomenico, O=non presente,
C=IT

Valido da: 03/03/2014 1.00.00

fino a: 03/03/2020 0.59.59

documento firmato il : 09/01/2018

Numero Certificato: 686782F126527FF58C4C0FF670AA4CBD

Rilasciato a: dnQualifier=13846246, SN=Marsico, G=Vito,
SERIALNUMBER=IT:MRSVTI57H02G942M, CN=Marsico Vito, O=non presente, C=IT

Valido da: 09/01/2015 1.00.00

fino a: 09/01/2021 0.59.59

documento firmato il : 11/01/2018



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

REGIONE BASILICATA



garanzia
giovani

www.garanzীগiovani.gov.it

in **BASILICATA**

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO,
LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE
DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE DEI
GIOVANI
PIANO OPERATIVO REGIONALE

Procedure d'attivazione dei Tirocini extracurricolari
nell'ambito del Programma Garanzia Giovani Regione Basilicata

Riapertura Termini di presentazione delle domande di finanziamento
di cui alla D.D. n. 1991/2017



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



REGIONE BASILICATA

Sommario

Quadro di riferimento normativo.....	3
Premessa	5
Art.1 Finalità	5
Art.2 Oggetto	6
Art.3 Durata	6
Art.4 Destinatari	6
Art. 5 Risorse	7
Art. 6 Costi riconoscibili	7
6.1 Indennità di partecipazione al tirocinio.....	7
6.2 Remunerazione del Soggetto Promotore.....	8
Art. 7 Procedura di attivazione del tirocinio.....	8
7.1 Attivazione di nuovi tirocini	8
7.2 Proroga di tirocini di durata inferiore a 6 mesi.....	9
Art. 8 Riconoscimento ed erogazione dell'indennità al tirocinante	10
Art. 9 Riconoscimento ed erogazione del contributo al soggetto promotore	11
Art. 10 Casi di inadempimento	11
Art. 11 Controlli	12
Art. 12 Tutela della privacy.....	12



in REGIONE BASILICATA

Quadro di riferimento normativo

- Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio sostiene, in particolar modo il capo IV, “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”;
- Regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l’art. 15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 -2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca;
- Decisione C (2014)4969 del 11 luglio 2014 di approvazione del PON Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale approvato dal Tavolo Permanente FSE (Ministero del lavoro e Coordinamento tecnico delle Regioni Commissione IX) il 27 febbraio 2008, dal Sottocomitato Risorse Umane il 9 luglio 2009 e integrato e modificato il 2 novembre 2010;
- Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro in materia di ammissibilità delle spese per attività cofinanziate dal fondo sociale Europeo”;
- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della “Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani” (di seguito PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota ARES EMPL/E3/ MB/GC (2014);
- Deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 1° marzo 2011 “PO FSE Basilicata 2007/2013 – Presa d'atto del vademecum dell'ammissibilità della spesa 2007-2013;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 dell'8 agosto 2014 “Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse Tirocini extracurricolari”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 30 aprile 2014– “ Approvazione della convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani” tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione – PON YEI;
- Deliberazione della Giunta regionale n.631 del 26 maggio 2014 “ Approvazione della convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani – Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 497 del 30 aprile 2014”;
- Deliberazioni della Giunta regionale n.631 del 26 maggio 2014 e n.1107 del 16 settembre 2014 - Approvazione piano operativo regionale e sistema di governance;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1130 del 24 ottobre 2017 concernente "Linee guida in materia di tirocini" in applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1162 del 3 novembre 2017 recante “Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, D.G.R. n. 1107 del 16 settembre 2014 e-D.G.R. n.1753 del 29 dicembre 2015 - Ulteriore modifica”.

Premessa

Il piano di attuazione della Garanzia Giovani adottato dall'Italia, prevede l'adozione di un PON, nell'ambito della programmazione FSE 2014 - 2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in qualità di Autorità di Gestione), nel quale le Regioni/Province autonome ammissibili al finanziamento della YEI sono designate quali Organismi intermedi.

Il Programma mira a promuovere i percorsi di autonomia dei giovani, facilitandone i processi di transizione scuola-lavoro e sostenendo l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro, in un'ottica sia di attivazione dei soggetti e prevenzione dei fenomeni di scoraggiamento, ma anche di sostegno prioritario nei confronti di specifiche componenti più vulnerabili della popolazione giovanile come i NEET.

Con D.G.R n.1107 del 16 settembre 2014, la Regione Basilicata, in qualità di Organismo Intermedio del PON per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (di seguito, PON YEI), ha adottato, in adesione alle linee Guida nazionali, il Piano di attuazione regionale per la Garanzia Giovani 2014/ 2015 (di seguito, PAR Basilicata), che prevede interventi rivolti ai giovani che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione (NEET) nella fascia d'età 15/ 29 anni. I giovani interessati dovranno come primo adempimento manifestare la propria adesione al Programma e, previa convocazione, recarsi presso i Centri per l'impiego per la stipula del Patto di Attivazione. Sulla base della stipula del "Patto di servizio" si procederà alla definizione di un percorso personalizzato finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro e/o al rientro nel circuito formativo/scolastico.

La DGR 1162/2017 ha modificato il piano finanziaio del PAR Basilicata riprogrammando le economie rivenienti dalla precedente attuazione destinandole alla Misura 1.B Accoglienza, presa in carico, orientamento , riservata ai CpI e alla Misura 5 - Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica.

La stipula del Patto di servizio presso il CpI da parte del giovane iscritto in Garanzia Giovani segna l'inizio del percorso in Garanzia Giovani del giovane iscritto al programma e profilato completa la procedura prodromica all'avvio del tirocinio anche da parte dei soggetti promotori (diversi dai CpI) inseriti nell' "Elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento", di cui alla D.G.R. n.1006 dell' 8 agosto 2014.

Art.1 Finalità

Il presente documento ha l'obiettivo di disciplinare la realizzazione dei tirocini extra-curricolari, disciplinati dalla D.G.R. n. 1130/2017, nel territorio della regione Basilicata, con le specifiche integrazioni connesse all'attuazione del Piano Regionale di Garanzia Giovani nonché in esecuzione delle previsioni dell'Avviso Pubblico relativo alla costituzione di una banca dati dei soggetti ospitanti tirocini e dell'elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento, di cui alla D.G.R. n.1006 dell' 8 agosto 2014.

Il documento, nello specifico, individua i requisiti richiesti e le condizioni particolari di realizzazione dei tirocini extracurricolari, finanziabili nell'ambito Piano Regionale di Garanzia Giovani.

L'attivazione del tirocinio avviene solo successivamente alla scelta da parte del soggetto ospitante di un destinatario giudicato rispondente alle caratteristiche ricercate, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa applicabile. La realizzazione del tirocinio è supportata da un idoneo soggetto promotore.

La procedura di attivazione del tirocinio, le modalità di finanziamento e di rendicontazione sono descritte negli articoli successivi.

Art.2 Oggetto

La Regione intende promuovere lo strumento del tirocinio quale modalità formativa che consente di acquisire competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e quale supporto all'inserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è di 16 anni.

Il tirocinio, che non si configura come rapporto di lavoro, consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in un contesto lavorativo, finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. I tirocini attivati a favore di persone con disabilità non concorrono agli adempimenti previsti dalla legge n.68/1999.

Nell'ambito della Garanzia Giovani, è attivabile il tirocinio extracurricolare anche in mobilità geografica.

Particolare rilevanza è riconosciuta all'attivazione di tirocini combinati tra mobilità geografica e attuazione in Regione.

Art.3 Durata

La durata massima, comprese le proroghe, non può essere superiore a sei mesi ai sensi della D.G.R. 1162/2017.

La durata minima non può essere inferiore a due mesi ai sensi della D.G.R. 1130/2017.

Il tirocinio, per effetto della riapertura dei termini di presentazione delle domande di finanziamento, deve concludersi inderogabilmente, proroghe comprese, **entro il 31 luglio 2018.**

Art.4 Destinatari

Le misure, previste nell'ambito del PAR, sono rivolte ai giovani di età compresa tra i **16 e i 29 anni**, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non sono iscritti a corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extra-curricolari, di seguito NEET, (Not in Education, Employment or Training), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani.

In particolare, la misura "Scheda 5 - Tirocinio extra-curricolare, anche in mobilità geografica" del PAR è rivolta ai NEET che svolgeranno un tirocinio presso imprese, fondazioni, associazioni e studi professionali con sede operativa in Basilicata, di seguito soggetto ospitante. Il tirocinio, come prevede la scheda 5 *Tirocinio extracurricolare, anche in mobilità geografica*, è **prioritariamente** proposto ai giovani fino a 24 anni che abbiano assolto l'obbligo di istruzione e formazione.

I giovani sono classificati, secondo un sistema di profilazione nazionale, in quattro categorie che ne misurano la distanza dal mercato del lavoro, in termini di occupabilità che permettono di regolare la

misura dell'azione sulle specificità e sulle aspettative dei destinatari. Tale classificazione è articolata nelle seguenti fasce: bassa; media; alta; molto alta.

A seguito della profilazione, i soggetti promotori e/o le imprese che intendono attivare un tirocinio, potranno effettuare, attraverso il sistema regionale informativo lavoro - BASIL, la richiesta di consultazione dei profili professionali dei NEET¹ che hanno aderito al programma Garanzia Giovani e inseriti nella banca dati del sistema, al fine di individuare il profilo più vicino alle esigenze delle imprese ospitanti, manifestate nelle modalità di cui alla citata D.G.R. n. 1006/2014 e come dettagliato ulteriormente al successivo art. 8.

Art. 5 Risorse

Ai fini della realizzazione dei percorsi di “Tirocinio extracurricolare anche in mobilità geografica”- Misura 5 di cui all'art. 2, la Regione Basilicata ha reso disponibili risorse rivenienti da economie, riprogrammate con la D.G.R. 1162/2017 nell'ambito del PAR Garanzia Giovani Regione Basilicata.

Le suddette economie pari ad € 1.869.000,00 sono state destinate per € 1.628.000,00 al pagamento delle indennità mensile ed € 241.000,00 a copertura delle spese di promozione, al netto del 3% accantonato in applicazione del principio della contendibilità dei servizi¹.

Alla data di scadenza del 4 gennaio 2018 della prima apertura di presentazione delle istanze di candidatura sono pervenute sul Sistema Informativo regionale Centrale Bandi un numero inferiore di domande rispetto a quelle finanziabili con le risorse disponibili di euro 1.869.000,00.

La Regione, pertanto, autorizza la presentazione di domande di finanziamento per l'attivazione di tirocini in Garanzia Giovani fino alla concorrenza delle risorse finanziarie ancora disponibili.

La Regione comunica tempestivamente l'esaurimento delle risorse finanziarie a copertura della predetta Misura 5 - Tirocini per il tramite del Sistema Centrale Bandi che, raggiunto il numero massimo di tirocini finanziabili, non consentirà l'invio di ulteriori domande di candidatura a finanziamento.

Art. 6 Costi riconoscibili

Ai fini dell'ammissibilità all'erogazione del contributo regionale, i tirocini:

- a) devono essere svolti in Basilicata presso la sede legale o l'unità locale del soggetto ospitante con la sola esclusione dei tirocini in mobilità geografica;
- b) devono essere promossi dai soggetti inseriti nell'Elenco regionale dei soggetti promotori di cui all'“Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse Tirocini extracurricolari” approvato con D.G.R. n.1006 dell' 8 agosto 2014;
- c) i tirocinanti devono essere residenti o domiciliati in Basilicata.
- d) devono essere avviati a seguito della stipula della convenzione, corredata dal progetto formativo, secondo lo schema regionale approvato;
- e) contestualmente alla stipula deve essere inoltrata dal soggetto promotore alla Regione la domanda di ammissione al contributo del tirocinante come richiesto all'art. 7.

¹ In conformità a tale principio, la regione Basilicata finanzia a favore dei propri residenti le misure attivate in altre Regioni italiane. In tal caso, la Regione Basilicata dove risiede il giovane, provvede al rimborso dei costi sostenuti dalla Regione che ha attivato il tirocinio, secondo le tariffe di quest'ultima e per il tramite del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6.1 Indennità di partecipazione al tirocinio

Il tirocinio è finanziabile per il periodo massimo di mesi 6 .

L'indennità mensile di tirocinio riconoscibile è pari ad €. 500,00 mensili, di cui €.300,00 a valere sul PAR Basilicata e €.200,00 erogati dal soggetto ospitante.

Sulla base della normativa vigente l'intera indennità di partecipazione ai tirocini viene equiparata al reddito assimilato a lavoro dipendente; tutti i soggetti che le erogano, pertanto, operano in qualità di sostituto d'imposta.

Il costo delle assicurazioni obbligatorie (assicurazione INAIL per infortuni sul lavoro e civile verso terzi) sono a carico dell'impresa ospitante.

Ad esclusione delle previsioni relative ad indennità e durata del tirocinio e allo schema di convenzione, continuano ad applicarsi le Disposizioni Operative per l'attuazione delle misure del PAR Basilicata approvate dall'Ufficio Politiche del Lavoro.

6.2 Remunerazione del Soggetto Promotore

Al soggetto promotore è corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato (il 50% da erogare a metà percorso e 50% a completamento del periodo di tirocinio) che varia in ragione della profilazione del giovane, come indicato in tabella:

Remunerazione a risultato	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
	200	300	400	500

Art. 7 Procedura di attivazione del tirocinio

Soggetto promotore del tirocinio è il CpI o altro soggetto individuato dal disciplinare regionale in materia, di cui alla D.G.R. 1130/2017 e inserito nell' "Elenco regionale dei soggetti promotori di finanziamento" di cui all' "Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse Tirocini extracurriculari", approvato con D.G.R. n.1006 dell' 8 agosto 2014.

L'adesione alla predetta manifestazione di interesse è presentata on line attraverso il sistema informativo regionale Centrale Bandi. Per le modalità operative, si rinvia ai manuali pubblicati sul sito www.regione.basilicata.it.

7.1 Attivazione di nuovi tirocini

Il soggetto promotore - **anche non in ATS** - inserito nell' "Elenco regionale dei soggetti promotori di finanziamento", di cui alla D.G.R. n.1006 dell' 8 agosto 2014, invia formale domanda di finanziamento a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente **Avviso di riapertura dei termini** sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

La domanda di finanziamento debitamente firmata dallo stesso promotore e controfirmata dal soggetto ospitante è presentata telematicamente sul Sistema Centrale Bandi, a pena di esclusione.

La suddetta domanda telematica contiene gli estremi del tirocinio da attivare: dati identificativi e **indirizzo PEC** del soggetto promotore, dati identificativi e **indirizzo PEC** del soggetto ospitante, dati identificativi del tirocinante NEET, data prevista di stipula della convenzione, profilo professionale oggetto di tirocinio, durata in mesi ed ore, secondo il modello reso disponibile dalla Regione.

La domanda di finanziamento può essere presentata sul Sistema Centrale Bandi a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR Basilicata e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

A seguito dell'invio telematico verranno assegnati alla domanda un identificativo univoco, data ed ora di effettuazione dell'operazione.

Raggiunto il numero di tirocini finanziabili in base alle risorse disponibili, il Sistema Centrale Bandi non consentirà l'invio di ulteriori domande di finanziamento.

I requisiti di accesso per la presentazione delle domande sul Sistema Centrale Bandi sono indicati al seguente link <http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/infoPartecipa.jsp>.

La Regione finanzia i tirocini in Garanzia Giovani nel rispetto della normativa in materia secondo l'ordine strettamente cronologico di ricezione registrato dal sistema regionale Centrale Bandi, sempre nei limiti delle risorse disponibili.

Ai fini dell'avvio del tirocinio, è richiesta la stipula di convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, con relativo progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante, secondo lo schema approvato dalla Regione. Non è richiesta la validazione del PAI in quanto l'unico percorso attivabile dopo la stipula del Patto di servizio è Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica.

Fermo l'onere a carico del soggetto ospitante della comunicazione obbligatoria dell'attivazione del tirocinio, il soggetto promotore informa la Regione - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca - Ufficio Politiche del Lavoro dell'avvio del tirocinio, trasmettendo tramite PEC:

- comunicazione degli estremi del tirocinio attivato (soggetto ospitante, tirocinante, data di stipula della convenzione);
- domanda di ammissione al contributo del tirocinante, contenente i dati anagrafici e le modalità di pagamento richieste (pagamento con accredito su conto corrente con relativo IBAN oppure con bonifico domiciliato, (cioè a mezzo di Ufficio postale che provvederà ad inviare all'interessato una comunicazione per ritirare l'importo a lui assegnato).

Il soggetto promotore ha altresì l'onere di registrare il riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza in un'apposita sezione del sistema informativo lavoro BASIL.

7.2 Proroga di tirocini di durata inferiore a 6 mesi

I tirocini di durata inferiore ai 6 mesi candidati a finanziamento in adesione alla D.D. n. 1991/2017, già autorizzati dall'Ufficio Politiche del Lavoro ed ancora in fase di realizzazione, possono essere prorogati al **31/07/2017** ricorrendone le condizioni e, comunque, entro il termine di durata massiva di sei mesi.

La proroga deve avvenire secondo la procedura di seguito indicata, a pena di esclusione:

- il soggetto promotore invia tramite PEC all'Ufficio Politiche del Lavoro formale e motivata richiesta di proroga prima della scadenza e senza soluzione di continuità, utilizzando il modello reso disponibile dalla Regione;
- la richiesta di proroga è debitamente firmata dal rappresentante legale del soggetto promotore e dal rappresentante legale del soggetto ospitante nonché dal tirocinante;

- a seguito della formale accoglimento da parte della Regione, il soggetto ospitante provvede alla tempestiva Comunicazione Obbligatoria di proroga sul sistema COBasil.

Resta fermo l'onere del soggetto promotore di registrare il riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza nell'apposita sezione del sistema informativo lavoro BASIL.

Art. 8 Riconoscimento ed erogazione dell'indennità al tirocinante

L'erogazione dell'indennità regionale può avvenire solo se:

1. il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle presenze mensili, espresse in ore, previste dal progetto formativo. Nel computo delle ore finalizzato all'erogazione delle indennità non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. Il periodo di sospensione deve, quindi essere recuperato per essere computato ai fini della verifica di ammissibilità dell'indennità, nel rispetto del termine ultimo di conclusione del tirocinio previsto per il 31 luglio 2018. L'eventuale interruzione del tirocinio deve essere comunicata al Centro per l'Impiego entro 5 giorni, come previsto dalla vigente normativa sulle comunicazioni obbligatorie.

2. la regolarità di svolgimento del tirocinio anche attraverso la verifica della documentazione (registri di presenza, assicurazione obbligatorie) e verifiche in loco, con redazione di verbale è verificata dal CPI o dal diverso soggetto promotore. In caso di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probatoria, il CPI o altro soggetto promotore, per una sola volta, richiederà le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si dovrà segnalare l'irregolarità alla Regione. Tale adempimento sarà oggetto di verifica nell'ambito dei controlli di I° livello che l'Amministrazione attiverà.

La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante deve espressamente prevedere l'erogazione al tirocinante di un'indennità mensile di almeno € 500,00 euro.

L'indennità di tirocinio a carico del PAR Basilicata è rimborsata, nella misura di euro 300,00 per i tirocini extracurricolari anche in mobilità geografica direttamente al tirocinante per il tramite dell'INPS, che opera come sostituto d'imposta con cadenza mensile..

Gli ulteriori 200,00 euro sono corrisposti con strumenti di pagamento tracciabili direttamente dall'impresa che opera come sostituto d'imposta sulla quota di competenza; l'impresa sostiene altresì i costi delle assicurazioni obbligatorie (assicurazione INAIL per infortuni sul lavoro e civile verso terzi).

Il soggetto promotore ai fini del pagamento dell'indennità mensile al tirocinante, trasmette via PEC :

1. il prospetto mensile delle ore di tirocinio effettuate dal tirocinante attraverso il sistema informativo BASIL, rispetto a cui ha effettuato l'accreditamento, come specificato all'art. 7;
2. la richiesta di erogazione delle indennità mensili alla Regione - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca- Ufficio Politiche del Lavoro. Detta richiesta, debitamente sottoscritta dal tirocinante che dovrà contenere i dati anagrafici dello stesso tirocinante, il periodo di riferimento e l'importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di indennità di tirocinio per tale periodo.

Art. 9 Riconoscimento ed erogazione del contributo al soggetto promotore

Al soggetto promotore è corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato (il 50% da erogare a metà percorso e 50% a completamento del periodo di tirocinio) che varia in ragione della profilazione del giovane, come indicato all' art.6 del documento, secondo le modalità di seguito precisate.

Nel caso il soggetto promotore sia il CPI, il rimborso per l'attività di promozione svolta è riconosciuto alla Provincia competente ed è corrisposto dalla Regione, per il tramite dell'IGRUE, nella misura del 50% a metà percorso, su domanda di rimborso; il restante 50% è erogato a completamento del periodo di tirocinio, a seguito della presentazione dal parte della Provincia, di domanda di rimborso a saldo.

Nel caso il soggetto promotore sia un soggetto diverso dal CPI, che abbia aderito alla citata manifestazione di interesse (D.G.R. n.1006/2014), la remunerazione prevista è corrisposta dalla Regione, per il tramite dell'IGRUE, a metà percorso nella misura del 50%, previa presentazione di richiesta di rimborso; il restante 50% è erogato a completamento del periodo di tirocinio, a seguito della presentazione dal parte del soggetto promotore della relativa domanda di rimborso.

A conclusione del periodo oggetto del rimborso, il soggetto promotore è tenuto a dichiarare nella relativa domanda tutte le attività concluse nel periodo considerato.

La domanda di rimborso è trasmessa via PEC alla Regione, Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca-Ufficio Politiche del Lavoro e registrata sul Sistema informativo regionale SIRFO, con allegata:

1. dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio;
2. nota di debito per operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera a), DPR 2610/1972 e recante i riferimenti del soggetto accreditato, del PON YEI e della misura finanziata (servizio di promozione- Scheda 5 - Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica – PAR Basilicata);
3. relazione intermedia o finale (a seconda del periodo di riferimento) redatta dal tutor del soggetto ospitante che attesta la regolarità delle attività svolte, con particolare riferimento al progetto formativo e al numero delle ore di tirocinio effettuate, cui deve essere unita copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante, in corso di validità.

Con la dichiarazione di cui al punto 1, il soggetto promotore assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività svolte dal tirocinante e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 10 Casi di inadempimento

In aggiunta a quanto già previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento nonché alla convenzione di tirocinio, nella tabella sottostante sono individuati i provvedimenti in relazione a ulteriori specifici casi di inadempienza.

Inadempimenti	
Violazione del divieto di delega	Non riconoscimento del rimborso
Rifiuto del soggetto promotore di presa in carico del giovane	Sospensione dall'Elenco regionale dei promotori –DGR 1006/2014 per un periodo di 12 mesi
Assenza di documentazione comprovante lo svolgimento delle attività (ad es, registri presenza, ect)	Non riconoscimento del rimborso
Mancato rispetto dei termini della convezione	Non riconoscimento del rimborso

Art. 11 Controlli

Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure adottate nell'ambito del PO FSE Basilicata e tenuto conto delle specificità del tirocinio, realizzato nell'ambito del programma Garanzia Giovani, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli:

- controlli documentali volti ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la regolarità della realizzazione delle misure conformemente a quanto previsto dal presente Disciplinare e dalla normativa di riferimento;
- verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta;
- verifiche in loco mirate a verificare l'effettivo e regolare svolgimento dei percorsi di tirocinio su base campionaria.

I soggetti promotori beneficiari del contributo pubblico previsto nell'ambito del programma Garanzia Giovani, dovranno dotarsi di un sistema contabile distinto o di un'adeguata codificazione contabile, coerentemente con le Linee Guida per la gestione e la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di erogazione cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli.

Tutta la documentazione di progetto e, in particolare la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività (ad esempio: verbali degli incontri, questionari di gradimento e altra documentazione), dovrà essere conservata presso la sede del soggetto promotore per il periodo fissato e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti.

Il soggetto ospitante conserva gli originali dei registri di presenza del/dei tirocinanti per il periodo richiesto dalla normativa vigente e provvede a consegnarli al soggetto promotore, per la conservazione nei tempi e nelle modalità di cui al punto precedente, al termine del tirocinio.

In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto promotore procederà, previa comunicazione, al blocco delle erogazioni previste ed all'apertura di apposito procedimento amministrativo di controllo e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione.

Art. 12 Tutela della privacy

Ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la Regione Basilicata, il responsabile del trattamento è dirigente dell'Ufficio Politiche del Lavoro. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la raccolta e il trattamento dei dati sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Basilicata. L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti. La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla

Regione Basilicata per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d.lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può: ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.